

Bruxelles, 9 ottobre 2026
(OR. en)

14270/26

DELECT 158
PECHE 403

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 7015 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 8.10.2026 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda, nelle acque a ovest della Scozia e nella Manica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 7015 final.

All.: C(2026) 7015 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.10.2026
C(2026) 7015 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.10.2026

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda, nelle acque a ovest della Scozia e nella Manica

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'UE è un obiettivo fondamentale del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP)¹. Alcune attività di pesca demersale sono soggette a obbligo di sbarco dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2019 questo si applica a tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura nelle acque nordoccidentali. Il regolamento PCP contiene inoltre disposizioni finalizzate a una maggiore regionalizzazione, allo scopo di garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni attività di pesca e di ogni bacino marittimo.

Il regolamento (UE) 2019/1241² stabilisce il quadro di misure tecniche per contribuire sia al raggiungimento degli obiettivi della PCP da parte dell'Unione, in particolare una pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY), la riduzione delle catture indesiderate e l'eliminazione dei rigetti, sia al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE³. Tali misure tecniche dovrebbero contribuire alla protezione delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori di specie marine mediante l'uso di attrezzi selettivi. L'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche regionali per le acque nordoccidentali.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare, integrare, abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati, ovvero derogarvi, conformemente all'articolo 29 del medesimo regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

L'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possano presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'UE, piani pluriennali o piani specifici di rigetto.

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Irlanda, Spagna, Francia e Paesi Bassi) aventi un interesse di gestione diretto sulle attività di pesca pertinenti delle acque nordoccidentali relativamente agli stock di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico che risultano inferiori al valore di riferimento limite per la biomassa riproduttiva (B_{lim}) il 30 aprile 2021 hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune che propone misure correttive per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico e ulteriori misure di selettività volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d'Irlanda nonché misure tecniche specifiche nelle acque ad ovest

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

² Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).

³ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj>).

della Scozia. Tale raccomandazione comune è stata attuata mediante il regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione⁴ e successivamente aggiornata e prorogata quattro volte, da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/2193⁵.

Tenuto conto dello stato preoccupante degli stock ittici nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nella Manica, sono necessarie misure correttive per gli stock con livelli di biomassa inferiori al B_{lim} , come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472⁶, al fine di garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione possa tornare quanto prima a livelli superiori a quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Le misure tecniche adottate a norma del regolamento delegato (UE) 2025/2193 scadranno il 31 dicembre 2026. Il 19 giugno 2026 gli Stati membri delle acque nordoccidentali hanno quindi presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune con la quale si propone di prorogare l'applicazione delle misure correttive esistenti per i gadidi vulnerabili nel Mar Celtico e nel Mare d'Irlanda e di rafforzarle, nonché di introdurre misure supplementari per la sogliola e la passera di mare nella Manica. Essi hanno inoltre chiesto che le misure per le acque ad ovest della Scozia siano prorogate fino al 31 dicembre 2027.

Nel corso delle consultazioni annuali sulle possibilità di pesca per il 2026 con il Regno Unito a norma dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁷ sono state concordate diverse misure supplementari per il Mar Celtico, il Mare d'Irlanda e la Manica. Le misure sono state integrate negli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio⁸ per il 2026. L'UE e il Regno Unito hanno inoltre convenuto di valutare e riesaminare l'efficacia di tali misure comuni nell'ambito del comitato specializzato per la pesca. La raccomandazione comune presentata il 19 giugno 2026 dagli Stati membri delle acque nordoccidentali ha integrato dette misure supplementari.

Nella fattispecie, per il Mar Celtico la raccomandazione comune propone il mantenimento del sacco con maglie di 120 mm e del sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm per le reti a strascico e le sciabiche. Per la pesca diretta dello scampo nel Mar Celtico, la raccomandazione comune propone di eliminare il pannello a maglie quadrate di 200 mm per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, l'opzione del sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm e del sacco doppio, aggiungendo nel contempo specifiche tecniche per gli attrezzi restanti. Propone inoltre di eliminare l'obbligo di utilizzare una lima dei piombi rialzata per i

⁴ Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione, del 23 agosto 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2324/oj).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2025/2193 della Commissione, dell'8 agosto 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L, 2025/2193, 29.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2193/oj).

⁶ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj>).

⁷ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689(1)/oj).

⁸ Regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio, del 26 gennaio 2026, che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2025/202 (GU L, 2026/249, 30.1.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/249/oj>).

pescherecci le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, consistono per almeno il 20 % di eglefino, alla luce del parere di non effettuare catture per l'eglefino e della pesca basata unicamente sulle catture accessorie. La raccomandazione comune propone inoltre di limitare l'uso di un sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm o di un sacco T90 con maglie di 100 mm e di estenderlo alle attività di pesca in cui le catture sono costituite per almeno il 55 % da rana pescatrice, nasello o rombo giallo, eliminando così tali attrezzi dalle attività di pesca volte alla cattura di almeno il 55 % di merlano alla luce del parere di non effettuare catture per il merlano e delle attività di pesca che prevedono unicamente catture accessorie. Per la pesca diretta dello scampo nel Mare d'Irlanda, la raccomandazione comune propone di eliminare l'opzione relativa alla rete con dispositivo di selezione fluttuante e di aggiungere specifiche tecniche per gli attrezzi rimanenti.

Per quanto riguarda la Manica, oltre alle attuali misure di selettività applicabili alla pesca diretta, la raccomandazione comune propone di imporre alle reti da traino a divergenti e alle sciabiche associate alle catture accessorie elevate di specie vulnerabili di gadidi (merluzzo bianco, eglefino, merlano o merluzzo carbonaro) l'uso di un sacco con dimensioni di maglia di 100 mm nella divisione CIEM 7e. Propone inoltre di imporre alle sfogliare, alle reti a strascico a divergenti e alle sciabiche destinate alla pesca della sogliola e della passera di mare l'uso di un sacco con maglie di 90 mm nelle divisioni CIEM 7d e 7e.

Per quanto riguarda le acque ad ovest della Scozia, la raccomandazione comune propone di prorogare le misure applicabili. Per quanto riguarda le restrizioni applicabili alla pesca con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7 g a 7k, la raccomandazione comune propone di prorogare le misure applicabili, chiarendo nel contempo che la dimensione minima delle maglie del sacco si applica fatti salvi i requisiti in materia di dimensioni di maglia del sacco applicabili alla pesca diretta dello scampo nel Mar Celtico.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato, il 19 giugno 2026 gli Stati membri delle acque nordoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune in cui hanno proposto misure tecniche specifiche per il Mar Celtico, il Mare d'Irlanda, le acque ad ovest della Scozia e la Manica.

Le misure mantenute sono state precedentemente valutate dallo CSTEP⁹ in occasione della riunione plenaria svoltasi fra il 6 e il 10 luglio 2020 in quanto compatibili con gli obiettivi e le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241. In occasione della riunione svoltasi dal 6 al 10 luglio 2026, lo CSTEP¹⁰ ha valutato la raccomandazione comune e ha concluso che ciascuna delle misure proposte nella raccomandazione comune presentata il 19 giugno 2026 sembra essere in grado di offrire caratteristiche di selettività equivalenti o migliori rispetto agli attrezzi di riferimento di cui all'allegato VI, parte B, del regolamento (CE) 2019/1241.

Sulla base del parere dello CSTEP¹⁰, secondo cui le misure proposte offrono una selettività equivalente o migliorata rispetto alle misure di riferimento di cui all'allegato VI, parte B, del

⁹ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Relazione sulla 64^a riunione plenaria (PLEN-20-02). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-21081-8, doi:10.2760/325560, JRC121501. ELI: <https://op.europa.eu/publication-detail/-/publication/a630a5be-ee58-11ea-991b-01aa75ed71a1>.

¹⁰ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Relazione sulla 82^a riunione plenaria (STECF-PLEN-26-02), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2026, JRC. ELI: https://stecf.ec.europa.eu/reports/stecf-library_en.

regolamento (CE) 2019/1241, la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, di tale regolamento.

Il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura è stato consultato il 26 agosto 2026.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La principale finalità dell'atto delegato consiste nel prorogare la validità delle misure tecniche specifiche attualmente in vigore e adottare ulteriori misure tecniche, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, contribuire all'eliminazione dei rigetti in mare e ridurre il livello delle catture indesiderate mediante il miglioramento della selettività. Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca alle quali si applicheranno le misure tecniche specifiche.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. Tutte le misure intendono contribuire alla conservazione delle risorse alieutiche nel bacino marittimo e sono state incluse in una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto in tali zone ai fini di una modifica dell'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.10.2026

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda, nelle acque a ovest della Scozia e nella Manica

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce disposizioni specifiche riguardanti le misure tecniche adottate a livello regionale per le acque dell'Unione che fanno parte delle acque nordoccidentali. Detto regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione² per quanto riguarda misure correttive miranti a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e ulteriori misure di selettività volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d'Irlanda.
- (2) Dette misure, da ultimo modificate mediante il regolamento delegato (UE) 2025/2193³, scadono il 31 dicembre 2026.
- (3) Con raccomandazione comune presentata il 19 giugno 2026, il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia e i Paesi Bassi ("Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali"), che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali, hanno chiesto una proroga di tali misure tecniche fino al 31 dicembre 2027, con alcune modifiche, e hanno proposto misure specifiche per sostenere la ricostituzione di determinati stock in condizioni critiche nella Manica.
- (4) Per quanto riguarda il Mar Celtico, la raccomandazione comune propone di mantenere due opzioni di attrezzi per le reti a strascico e le sciabiche operanti nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 7g, la parte della divisione CIEM 7h situata a nord

¹ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione, del 23 agosto 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2324/oj).

³ Regolamento delegato (UE) 2025/2193 della Commissione, dell'8 agosto 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L, 2025/2193, 29.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2193/oj).

della latitudine 49°30' N e la parte della divisione CIEM 7j situata a nord della latitudine 49°30' N e a est della longitudine 11° O, eliminando nel contempo l'opzione del sacco T90 con maglie di 100 mm precedentemente individuata dallo CSTEP⁴ come la meno selettiva. La raccomandazione propone inoltre una serie di modifiche degli attrezzi per la pesca diretta dello scampo nel Mar Celtico e nel Mare d'Irlanda al fine di ridurre le catture accessorie di specie vulnerabili di gadidi.

- (5) Per quanto riguarda la Manica, la raccomandazione comune propone misure intese a ridurre le catture di passera di mare e sogliola sotto taglia e le catture accessorie di merluzzo bianco, merlano, eglefino e merluzzo carbonaro.
- (6) Per quanto riguarda le acque ad ovest della Scozia, la raccomandazione comune propone di estendere le misure applicabili nella divisione CIEM 6a e nella divisione CIEM 5b alle acque dell'Unione situate ad est di 12° O.
- (7) Per quanto riguarda il Mar Celtico, la raccomandazione comune propone di mantenere le restrizioni esistenti applicabili alla pesca con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7 g a 7k, chiarendo nel contempo che la dimensione minima delle maglie del sacco si applica fatti salvi i requisiti in materia di dimensioni di maglia del sacco applicabili alla pesca diretta dello scampo nel Mar Celtico.
- (8) Nel giugno 2026 il consiglio consultivo per gli stock pelagici e il consiglio consultivo per le acque nordoccidentali sono stati consultati in merito alla raccomandazione comune.
- (9) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune e le prove presentate dagli Stati membri interessati in occasione della sessione plenaria che si è tenuta fra il 6 e il 10 luglio 2026. Lo CSTEP⁵ ha concluso che ciascuna delle misure proposte nella raccomandazione comune sembra essere in grado di offrire caratteristiche di selettività equivalenti o migliori rispetto agli attrezzi di riferimento di cui all'allegato VI, parte B, del regolamento (CE) 2019/1241. Le misure mantenute sono state precedentemente valutate dallo CSTEP in occasione della riunione plenaria svoltasi fra il 6 e il 10 luglio 2020 in quanto compatibili con gli obiettivi e le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241. Sebbene nella riunione plenaria del 6-10 luglio 2026 lo CSTEP abbia ribadito la riluttanza a introdurre condizioni relative alla composizione delle catture, per le condizioni di composizione delle catture di recente introduzione conclude che l'aumento della dimensione di maglia del sacco da 80 mm a 90 mm può offrire una selettività equivalente o migliore rispetto agli attrezzi di riferimento, in particolare per gli esemplari di sogliole di piccole dimensioni/giovanili e di gadidi. È pertanto opportuno includere tali misure nel presente regolamento.
- (10) Il gruppo di esperti sulla pesca e l'acquacoltura è stato inoltre consultato il 26 agosto 2026.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241.

⁴ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Relazione sulla 64^a riunione plenaria (PLEN-20-02). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-21081-8, doi:10.2760/325560, JRC121501. ELI: <https://op.europa.eu/publication-detail/-/publication/a630a5be-ee58-11ea-991b-01aa75ed71a1>.

⁵ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Relazione sulla 82^a riunione plenaria (STECF-PLEN-26-02), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2026, JRC. ELI: https://stecf.ec.europa.eu/reports/stecf-library_en.

- (12) Le misure previste dal presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra⁶, e tengono conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (13) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. Poiché le misure da prorogare scadranno il 31 dicembre 2026, il presente regolamento dovrebbe applicarsi con efficacia dal 1° gennaio 2027 al fine di garantire la continuità giuridica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.10.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁶ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689(1)/oj).